



TRIBUNALE DI FROSINONE
PRESIDENZA

Via F.Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611

PEO:prot.tribunale.frosinone@giustizia.it *PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Prot. n. 3411/23

Frosinone, 4 dicembre 2023

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Frosinone

OGGETTO: Adempimenti conseguenti all'esecuzione del pignoramento presso terzi con le modalità di cui all'art. 492-*bis*, settimo comma, c.p.c. - Chiarimenti.

Trasmetto in allegato nota dei giudici addetti alle procedure esecutive mobiliari recante alcuni chiarimenti sugli adempimenti conseguenti all'esecuzione del pignoramento presso terzi con le modalità di cui all'art. 492-*bis*, settimo comma, c.p.c.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Paolo Sordi



TRIBUNALE DI FROSINONE

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

La Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari segnala che sono pervenute, da più avvocati, richieste di chiarimenti in merito agli adempimenti conseguenti all'esecuzione del pignoramento presso terzi con le modalità di cui all'art. 492 bis VII comma cpc.

L'argomento, divenuto di attualità a seguito della recente abilitazione dell'UNEP di Frosinone alle ricerche telematiche, non risulta trattato nelle note del Presidente del Tribunale di Frosinone nn. 2890/2022 e 3307/2022.


I sottoscritti GE, a riguardo, significano quanto segue:

- 1) Conformemente a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 543 cpc:
 - a) l'iscrizione al ruolo della procedura dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al IV comma del medesimo articolo, ovvero con il deposito della nota di iscrizione al ruolo, del titolo, del precetto e del verbale di pignoramento notificato dall'UNEP, in copia conforme, entro il termine di 30 giorni dalla restituzione degli atti da parte dell'Ufficiale Giudiziario, pena l'inefficacia del pignoramento;
 - b) decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo dovranno chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti;
 - c) **sull'istanza di cui al periodo precedente** il giudice fisserà l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553: **pertanto, in mancanza del deposito dell'istanza di assegnazione il GE non provvederà a fissare l'udienza di trattazione della procedura esecutiva;**
 - d) il decreto con cui verrà fissata l'udienza di cui al periodo precedente, assieme all'istanza del creditore precedente, saranno notificate a cura del creditore precedente.
- 2) Conformemente a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 492 bis cpc., nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore depositerà con le modalità e nei termini

previsti dall'art. 543, quarto comma, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

- 3) Si coglie l'occasione per precisare ulteriormente che, in ragione del mancato coordinamento delle norme contenute nel VII comma dell'art. 543 cpc su richiamate, con quelle di cui ai commi V e VI che disciplinano l'onere per il creditore procedente di notificare al debitore al terzo, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di p.p.t. l'avviso dell'iscrizione della procedura esecutiva al ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura e del deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, si ritiene che, notificato il decreto di fissazione d'udienza adottato dal GE, il creditore potrà anche non procedere alla notifica al debitore ed al terzo dell'avviso di iscrizione della causa al ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, poiché siffatte informazioni sono già contenute nel sufferito decreto di fissazione d'udienza ed acquisite dal debitore e dal terzo con la notificazione di esso.

Frosinone li 30/11/2023


IGE